



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

(Prov. LECCE)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità,

congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 160/2019: non influenzano il gettito IMU in quanto in questo Comune la TASI era stata già soppressa. Pertanto sono state confermate le aliquote dell'anno 2019.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	All'art. 15 del Regolamento è prevista la Fattispecie con abbattimento della base imponibile mentre all'art. 16 sono previste altre agevolazioni per famiglie che si trovano in particolari situazioni di svantaggio. Regolamento approvato con Delibera di C.C. n..... del		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	524.563,00	524.563,00	524.563,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Le modifiche introdotte dalla legge 160/2019 ha prodotto incertezza sulle previsioni in quanto l'approvazione del piano dipende dal parere di soggetti esterni all'ente e tale parere avrà ripercussioni nelle annualità successive al 2020.		
	Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020.		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non ricorre la fattispecie		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Con Delibera di Consiglio Comunale n.del..... sono state introdotte le seguenti agevolazioni: È riconosciuta una riduzione nella misura del 50% dell'addizionale IRPEF Comunale – previa dichiarazione da fornire agli uffici preposti – ai cittadini beneficiari di Legge 104/92, conviventi con almeno un altro familiare, che abbiano un ISEE inferiore a 20.000 Euro. È riconosciuta una esenzione dell'imposta per un reddito complessivo imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori ad € 10.000,00. È riconosciuta una riduzione nella misura del 50% dell'addizionale IRPEF Comunale – previa dichiarazione da fornire agli uffici preposti – ai cittadini con famiglia monoreddito, con almeno un minore a carico, che abbiano un ISEE inferiore a 15.000,00 Euro.		

Ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847 legge di bilancio 2020 Viene introdotto il canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all'incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843). In particolare, si istituisce dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. Si segnala, infine, che è stata introdotta la possibilità per gli enti locali di frazionare in ore le tariffe del canone sull'occupazione dei mercati, in relazione all'orario effettivo e alla superficie occupata e si introduce inoltre una scontistica per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato. Ma relativamente all'anno 2020 le previsioni di bilancio risultano le seguenti:

- **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 16.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe confermate.

- **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)**

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 800,00 per il 2020

€ 800,00 per il 2021

€ 800,00 per il 2022

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 2.000,00 per il 2020

€ 2.000,00 per il 2021

€ 2.000,00 per il 2022

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Con l'Art. 1, commi da 784 a 814 l. 160/2019 si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).

Le previsioni di entrata sono le seguenti:

IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IMU

Anno 2020 € 140.000,00

Anno 2021 € 100.000,00

Anno 2022 € 90.000,00

TARI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Anno 2020 € 57.805,72

Anno 2021 € 23.801,00

I trasferimenti statali correnti destinati ai Comuni per il triennio 2020/2022

1. Fondo di solidarietà comunale

La prima buona notizia è rappresentata dal fatto che, seppure con un ritardo di un anno e anche se in modo graduale, con i commi 848 e 849 della LB2020 viene pressochè ripristinato il taglio al FSC operato, dal 2014 al 2018, dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014 (da ultimo, nel 2018, per 563,4 milioni di euro).

La dotazione del FSC viene ora incrementata di:

100 milioni di euro nel 2020;

200 milioni di euro nel 2021;

300 milioni di euro nel 2022;

330 milioni di euro nel 2023;

560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Tale incremento sarà destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC da individuare, unitamente ai Comuni beneficiari nonché ai criteri e alle modalità di riparto delle risorse, con DPCM, che per il 2020 dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2020.

Altro incremento del FSC è previsto dal comma 551 della LB2020, per il triennio 2020/2022, per un ammontare di 2 milioni di euro annui. Tale dotazione è finalizzata a ridurre, per i Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti delle risorse stanziare, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il FSC mediante una quota dell'IMU. Con apposito D.M., che dovrà essere emanato entro il mese di febbraio 2020, saranno stabilite le relative misure di attuazione.

Il decreto fiscale 2020 prevede all'art. 57, comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2020, la destinazione di una quota parte del FSC, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro, in favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti che, a seguito dell'applicazione dei criteri di riparto del FSC, presentino un valore negativo del FSC.

Il contributo è attribuito sino alla concorrenza del valore negativo del FSC, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e comunque nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun Comune. In caso di insufficienza delle risorse, il riparto è effettuato in misura proporzionale al valore negativo del FSC, considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. In caso contrario, l'eventuale eccedenza delle risorse viene destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis) del comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, che disciplina un ulteriore meccanismo correttivo, operativo per gli anni dal 2018 al 2021, con l'impiego di un ammontare massimo di risorse pari a 25 milioni di euro, volto a limitare le variazioni in diminuzione nella dotazione del FSC, rispetto a quella storica di riferimento tra un anno e l'altro, per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, da ripartire tra gli enti interessati in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.

Ancora il decreto fiscale, all'art. 57, comma 1, prevede invece, a partire dal 2020, per i Comuni delle 15 Regioni a statuto ordinario, la riduzione della quota di FSC da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (abbandonando così, progressivamente, il criterio della spesa storica), che passa dal 45% del 2019, al 50% del 2020, quota quest'ultima che viene incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030. Ricordiamo che prima del decreto fiscale 2020 le percentuali previste erano l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Per quanto concerne invece le conferme, il comma 783 della LB2020 stabilisce che, ai fini del riparto del FSC, resta fermo il criterio di riparto, tra i Comuni interessati, basato sul gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015 (art. 1 comma 449, lettere a) e b) della Legge n. 232/2016), così come restano fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul FSC e sugli accantonamenti, nei confronti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, come definiti in attuazione del D.L. n. 201/2011.

Passiamo infine alle note dolenti. Il comma 783 della LB2020 introduce la riduzione della dotazione del FSC, dal 2020, di 14,171 milioni. Tale riduzione riguarda la componente ristorativa (che passa da 3.767,45 milioni annui, a 3.753,279, con una riduzione dello 0,38%), costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante, ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto, per l'IMU e la TASI, dai commi da 10 a 16, e dai commi 53 e 54 della Legge n. 208/2015.

Come indicato nella Relazione tecnica alla LB2020, la riduzione delle risorse del FSC è da porre in relazione al maggior gettito derivante ai Comuni interessati dall'assoggettamento, alla nuova IMU (introdotta dalla LB2020), dei detentori di abitazioni locate come abitazioni principali, precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

Fondo IMU-TASI

Il comma 554 della LB2020 prevede, per gli anni dal 2020 al 2022, a titolo di ristoro del minor gettito derivante dall'introduzione della TASI, l'attribuzione, ai Comuni interessati (riguarda 1.825 Comuni), di un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019.

E' la conferma della dotazione già prevista, per il solo 2019, dall'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018. Si tratta di risorse che non hanno alcun vincolo di destinazione, a differenza dei 190 milioni di euro annui (che sommati portano, come nel 2019, a 300 milioni di euro il fondo IMU/TASI del 2020), previsti dal 2019 al 2033 dai commi da 892 a 895 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che però sono espressamente destinati ai piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Con l'art. 1, commi da 848 a 851 della legge 160/2019 viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851). L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Si segnala, inoltre, una riduzione della dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui, riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, di cui all'articolo

Contributi per fusioni di Comuni

Dalla relazione tecnica alla LB2020, rileviamo il rifinanziamento, nel bilancio dello Stato, dei contributi statali straordinari per le fusioni di Comuni, di cui al comma 3 dell'art. 15 del TUEL, per un ammontare di 15 milioni di euro annui, per il triennio 2020/2022.

Si evidenzia che l'art. 42, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha previsto per l'anno 2019 l'incremento di tali risorse, per un ammontare di 30 milioni di euro.

Contributi per sicurezza urbana

Il comma 540 della LB2020 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2020/2022, la dotazione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35- quater del D.L. n. 113/2018 (finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni). L'incremento delle risorse è destinato ai Comuni, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Ricordiamo che le risorse del fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse assegnate, anche in deroga all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, norma questa che limita l'utilizzo del personale flessibile nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro il 31 gennaio 2020, sarà determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune.

Fondo Comuni montani

Il comma 550 della LB2020 incrementa a 10 milioni di euro annui (dai precedenti 5 milioni), a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo nazionale integrativo per i Comuni classificati interamente montani,

di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, introdotto a partire dal 2013, dal comma 319 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012.

In particolare, tale fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socioeconomico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le tipologie di cui al comma 321 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012.

Fondo minoranze linguistiche

Il comma 549 della LB2020 incrementa le risorse del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, introdotto, a partire dal 1999, dall'art. 9, comma 2 della Legge n. 482/1999, da utilizzare per garantire, anche attraverso convenzioni con altri enti, la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua orale e scritta ammessa a tutela.

Tali risorse, che sono ripartite annualmente con DPCM, sentite le amministrazioni interessate (per l'ultima ripartizione, relativa all'anno 2019, vedasi il DPCM del 22 ottobre 2019), tra cui diversi enti locali, sono ora incrementate nel seguente modo:

250.000 euro per l'anno 2020;

500.000 euro per l'anno 2021;

1.000.000 euro per l'anno 2022.

Nella G.U. del 3 gennaio è stato pubblicato il DPCM 15 novembre 2019, che stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi in oggetto per il triennio 2020-2022.

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

Il comma 877 della LB2020 rifinanzia, per 10 milioni di euro annui (dimezzando la dotazione annua del quadriennio 2016/2019), per gli anni del triennio 2020/2022, la dotazione del fondo introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 113/2016, destinato ai Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatisi entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2016), o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

I Comuni interessati devono comunicare al Ministero dell'Interno, entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, la sussistenza delle fattispecie individuate dalla norma, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno (l'ultimo provvedimento in tal senso è il decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 12 novembre 2019). La ripartizione del Fondo avverrà con DPCM, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste.

Le richieste dei Comuni saranno soddisfatte per l'intero importo e, laddove fossero superiori all'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse saranno attribuite proporzionalmente.

Fondo per concorso maggior onere derivante dall'incremento indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti

L'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 integra l'art. 82 del TUEL, prevedendo:

l'incremento dell'indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti;

l'attribuzione di un'indennità in favore del Presidente della Provincia, pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di Sindaco.

A tal fine viene istituito un fondo statale di 10 milioni di euro, a partire dal 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto. L'utilizzo del termine "concorso" e l'entità della dotazione del fondo fanno propendere per l'ipotesi di un ristoro parziale del maggior onere derivante dalla disposizione in esame.

Compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali Infine l'art. 34 del decreto fiscale estende, fino al 2021, la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all'evasione dei tributi statali.

Il previgente comma 12-bis dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 prevedeva tale misura fino al 2019. Dal 2021 la predetta quota scenderà alla misura ordinaria del 50%, prevista dall'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 23/2011.

17/3/2020

Finanza locale | Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Fondo di Solidarietà Comunale 2020

(dati aggiornati al 5 febbraio 2020)

Ente selezionato: CAPRARICA DI LECCE (LE)



Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 4160410120

Estrazione dati al 17/03/2020 12:01:51

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2018 : 2.411

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020			C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)		
A1	Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione	58.927,66			
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni					
B1=B7 del 2018	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche	410.937,57	C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	60.500,18
B2					
B3	Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019	-123,63	C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	2.763,99
B4	Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018	351,55	C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	10.035,40
B5	Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)	411.165,48	C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - TASI ab. Princ. 1‰" c. 380 sexies L. 228/2012 inserito da L. Stabilità 2016	0,00
B6	FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	205.582,74			
B7	Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di B5 determina il Fondo da ripartire, come da	205.582,74	C5	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	73.299,57

95.

	DPCM in corso di approvazione		C6	Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini	0,00
B8	FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020	183.909,23		Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6)	73.299,57
B9	QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)	389.491,97			
B10	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00			
B11	Correttivo art. 1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	3.985,85			
B12	Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione dei correttivi (B9 + B10 + B11)	393.477,83			
QUOTE COMPENSATIVE					
B13					
B14					
B15					
B16					
			D1	F.S.C. 2020 (B12+C7)	466.777,39
			D2		
			D3	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020	306,52
			D4	F.S.C. 2020 al netto di accantonamento (D1 + D2 - D3)	466.470,87
			E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE		
			E1	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)	9.325,47
			E2	F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1)	475.796,34
			Altre componenti di calcolo della spettanza 2020		
			F1	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	In corso di quantificazione

Fondo solidarietà alimentare – Emergenza Covid - 19

L' **Ordinanza di Protezione Civile n. 658** recante **“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”** nasce dall'esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

Trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell'emergenza. L'Ordinanza assegna al Ministero dell'Interno, **entro il 31 Marzo p.v.**, la competenza al pagamento, a ciascun Comune, delle suddette spettanze.

Non è previsto un termine per l'utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all'Ordinanza, possono destinare all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall'articolo 66 del DL N. 18/2020 in corso di conversione.

I Comuni possono acquistare:

- a) **buoni spesa** utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

A tal fine si rileva che:

- ✓ possono utilizzarsi titoli legittimanti all'acquisto già in uso presso l'Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all'acquisto per i beneficiari, etc.
- ✓ l'individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell'emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi "aperti", senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.

b) generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità

Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016.

L'ufficio individua la platea tra:

- ✓ *i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno*

L'ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Per le annualità 2019-2021, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai

nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo;

Altre entrate di particolare rilevanza:

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Per il triennio 2020/2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere così come di seguito riportato:

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI																
Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opere Incompiute (3)	Descrizione Immobile	Codice ISTAT		Localizzazione codice NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ai sensi art.3 DL 31/01/90 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opere Incompiute di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato (4)				
				Reg.	Prov. Com.							I Anno	II Anno	III Anno	Annuità successive	Totale
80010610758201800001	L80010610758201540		EX SCUOLA MEDIA	15	075 013	2	2	No	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00	
80010610758202000002	L80010610758201800003		LOTTO EDIFICABILE ZONA PIP	15	075 013	3	2	No	1	4	€ 75.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.400,00	
Totale complessivo											€ 75.400,00	€ 420.000,00	€ 840.000,00	€ 0,00	€ 1.335.400,00	

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Tale somma, è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata, non potendo l'ente disporre diversamente di tali somme (cfr. delibera n. 32 del 10 luglio 2018 la Corte dei Conti per le Marche).

Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'art. 1, comma 555 della legge 160/2019 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

La Legge di bilancio 2020 ha

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	90%	90%	100%
	Non sperimentatori							
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, **salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018**, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.221.168,72 0,00 1.221.168,72	105.281,90 0,00 105.281,90	105.770,88 0,00 105.770,88	8,66 0,00 8,66
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	475.797,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.696.965,72	105.281,90	105.770,88	6,23
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	291.534,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	28.300,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	319.834,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.931,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	83.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	146.331,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	900.000,00 0,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE	50.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.228.130,72	105.281,90	105.770,88	3,28
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	2.163.130,72	105.281,90	105.770,88	4,89
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00

- * Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
- ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
- *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.147.164,00	91.930,03	106.706,19	9,30
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.147.164,00	91.930,03	106.706,19	9,30
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	475.797,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.622.961,00	91.930,03	106.706,19	6,57
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	111.047,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	28.300,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
	TOTALE TITOLO 2	139.347,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.931,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	73.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	136.331,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	1.954.000,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.358.023,59			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.358.023,59	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	3.927.023,59	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.825.662,59	91.930,03	106.706,19	1,83
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.898.639,00	91.930,03	106.706,19	5,62
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.927.023,59	0,00	0,00	0,00

- * Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
- ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
- *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.154.164,00 0,00 1.154.164,00	101.375,23 0,00 101.375,23	103.706,19 0,00 103.706,19	8,99 0,00 8,99
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	475.797,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.629.961,00	101.375,23	103.706,19	6,36
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	111.047,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	28.300,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	139.347,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.931,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	73.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	136.331,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	4.484.000,00 2.650.000,00 1.834.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE	470.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	470.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	610.000,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	5.649.000,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.554.639,00	101.375,23	103.706,19	1,37
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.905.639,00	101.375,23	103.706,19	5,44
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	5.649.000,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,34% per il 2020, 0,39% per il 2021 e 0,39% per il 2022.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 7.000,00, pari allo 0,34% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	3.716,47		
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	20.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	20.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	197.805,72	Spese aventi carattere straordinario	197.805,72
Proventi sanzioni Codice della Strada	6.000,00		6.000,00
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	
Contributi agli investimenti	936.000,00	Contributi agli investimenti	936.000,00
TOTALE ENTRATE	1.159.805,72	TOTALE SPESE	159.805,72

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 sono previsti investimenti così suddivisi:

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Tipologie Risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo totale (2)
	2020	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.875.000,00	€ 2.752.023,59	€ 4.484.000,00	€ 9.111.023,59
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			€ 580.000,00	€ 580.000,00
stanziamenti di bilancio	€ 114.600,00			€ 114.600,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 75.400,00			€ 75.400,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili			€ 420.000,00	€ 420.000,00
altra tipologia	€ 100.000,00	€ 1.010.000,00		€ 1.110.000,00
totale	€ 2.165.000,00	€ 3.762.023,59	€ 5.484.000,00	€ 11.411.023,59

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento CUP (1)	Cod. Sic. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anno di avvio della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale complesso (5)	Lavoro (6)	Codice SIC (7)	Localizzazione codice RITE (8)	Tipologie autorizzative (9)	Settore e sottosettore (10)	Descrizione dell'intervento	Libro di priorità (11)	L. Area	B. Area	C. Area	Costi su annualità successive (12)	Importo complessivo (13)	Valore degli interventi finanziati di cui alla subd. C del cap. C del progetto di finanziamento (14)	Quotazione da pagare per l'istituto dell'istituto del beneficiario dell'intervento (15)	Aspetti di capitale privato (16)	Stato di avanzamento a fine programma (17)													
																						TA	TP											
SPORCO TRONCO																																		
LM0100175001704			2020	INCOGNITO	S	N	15	015	013	04	ARE12	APPLICAZIONE MANIPOLATIVO E AMBROSCIANAMENTO TECNOLOGICO E INNOVATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTINO	1	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00													
LM0100175001708		CH9180004000	2020	INCOGNITO	S	N				21	AD06	BRANZIAMENTO DELLA RETE DI FIDUCIARIA PLOVALIA IN ZONE A B E C, VIGNA PULI E AGRICOLTURA DEL RICARICO FINALE	2	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00													
LM01001750018000		CH9180003000	2020	INCOGNITO	S	N	15	015	013	04	AN08	RIAMBIAMENTO COOPERATIVO E AGRICOLTURA NORMATIVE DI SERVIZIO PUBBLICO IN DEROGA DA CANTIERI ACCORDATI INTRAPRESA DI AGRICOLTURA (NON ACCORDATI)	3	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.400,00	€ 0,00												
LM01001750018000			2020	INCOGNITO	S	N	15	015	013	04	AN10	REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALERMA S.I. SCUOLA MEDIA PER RICARICO FUNZIONALE, AMBITO TRONCO DELLA MANIFATTURA ANCHE ETTORIO E AGRICOLTURA ALLA NORMA DI SICUREZZA	2	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00												
LM0100175001900			2021	INCOGNITO	S	N	15	015	013	05	AN01	MEDIA IN SICUREZZA, RICARICO COOPERATIVO E RICARICO DELL'AMBITO DELLA CARSA DEL CICORIBBO	2	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00												
LM0100175001900			2021	INCOGNITO	S	N				01	AN03	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE OPERAZIONI TURISTICO DI RIFUGIO SUI PASSEGGI SCELTI IN VALLE ARAUPE	2	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM0100175001900			2021	INCOGNITO	S	N				04	AN04	AGRICOLTURA SIBERICO SANITARIO DELLE ANNE MERICALE	3	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM010017500190004			2021	INCOGNITO	S	N	15	015	013	24	AN08	PIANO TRIENNALE DI SOSTA SCOLASTICA 2019-2021. AGRICOLTURA SIBERICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 23 CORSO EUROPA	2	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM010017500190004			2021	INCOGNITO	S	N	15	015	013	04	AN08	PIANO TRIENNALE DI SOSTA SCOLASTICA 2019-2021. REALIZZAZIONE DI UNA PALERMA A SERVIZIO DEL "LAVORO SCOLASTICO" E AGRICOLTURA SIBERICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SALA USINE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM01001750020001			2021	INCOGNITO	S	N	15	015	013	04	AN08	APPLICAZIONE MANIPOLATIVO E AMBROSCIANAMENTO TECNOLOGICO E INNOVATIVO DELLA SEDE MANIPOLATIVO	2	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM0100175002100			2022	INCOGNITO	S	S	15	015	013	04	AN08	REGOLAZIONE SIBERICO E SOSTA MEDIA	1	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
LM0100175002100			2022	INCOGNITO	S	N				04	AN01	COMPLETAMENTO SIBERICO E SOSTA MEDIA	3	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00										
LM0100175002100			2022	INCOGNITO	S	N				04	AN01	COMPLETAMENTO SIBERICO E SOSTA MEDIA	3	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00										
LM0100175002100			2022	INCOGNITO	S	N				04	AN01	MULINAMENTO DELLA RETE DI MANIFATTURA FINALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00										
Totale complessivo													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Spese per conto terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in

cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Limiti di spesa

Di seguito i limiti di spesa così come modificati dalla legge 160/2019

DESTINATARI	I limiti di spesa definitivamente superati		
	Norma	Spesa contingentata	Limite (ora superato)
Regioni	Art. 27, co. 1, del d.l. n.112/2008 (l. 133/2008)	stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (cosiddetto "taglia-carta")	50% della spesa sostenuta nel 2007
	Art. 6, co. 7, d.l. 78/2010 (l. 122/2010)	studi ed incarichi di consulenza	20% della spesa sostenuta nell'anno 2009
Province	Art. 6, co. 8 d.l. 78/2010 (l. 122/2010)	relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	20% della spesa dell'anno 2009
	Art. 6, co. 9, d.l. 78/2010 (l. 122/2010)	Sponsorizzazioni	divieto
Comuni	Art. 6, co. 12, d.l. 78/2010 (l. 122/2010)	Missioni	50% della spesa dell'anno 2009
	Art. 6, co. 13, d.l. 78/2010 (l. 122/2010)	Formazione	50% della spesa dell'anno 2009
Organismi strumentali	Art. 5, co. 2, del d.l. 95/2012 (l. 135/3012)	acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi	30% della spesa sostenuta nell'anno 2011
	articolo 5, commi 4 e 5, legge 67/1987	obbligo per i comuni con più di 40.000 abitanti di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico	
Enti strumentali	articolo 2, comma 594, legge 244/2007	obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio	
	Art. 12, co. 1-ter, del d.l. 98/2011 (l. 111/2011)	vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali	
Società partecipate	Art. 24 d.l. n. 66/2014 (l. 89/2014)	vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili	

I LIMITI DI SPESA ANCORA IN VIGORE

Norma	Spesa contingentata	Limite
Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012	Incarichi di consulenza informatica	Vietati
Art. 1, co. 512 ss. gg., L. 208/2015	Spese per l'informatica	50% della media sostenuta nel triennio 2013-2015
Art. 9, co. 28, d.l. 78/2010	Spesa per lavoro flessibile	50% spesa anno 2009 (o triennio 2007-2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006)
Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d.lgs. 75/2017	Incarichi di co.co.co.	Vietati
Art. 1, co. 557-quater e 562, l. 296/2006	Spesa di personale	Media 2011-2013 per comuni sopra i 1.000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1.000 ab e unioni di comuni

Elenco dei propri enti e organismi strumentali

L'art. 9, c. 7, D.P.C.M. 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

1 L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

Le partecipazioni del comune sono:

1. Le partecipazioni societarie

- Gruppo di Azione Locale "Isola Salento" C.F. 03718640752, con partecipazione inferiore al 10% giusta nota prot. n. 4281 del 15/09/2017. Con deliberazione C.C. n. 36 del 08/09/2016 è stata deliberata la dismissione della partecipazione alla società Gal Isola Salento SCARL, cui il comune di Caprarica di Lecce aveva aderito con Delibera di C.C. n. 25 del 28/02/2003.

- Gruppo di Azione Locale "Porta a Levante" S.c. a R.L. con partecipazione inferiore al 10% giusta nota prot. n. 4281 del 15/09/2017. Con deliberazione C.C. n. 36 del 08/09/2016 è stata deliberata l'adesione del comune di Caprarica di Lecce alla società GAL "Porta a Levante" S.c. a R.L. con sede legale in San Cassiano per la successiva candidatura della stessa alle provvidenze di cui alla misura 19 ed alle relative sottomisure del P.S.R. 2014/2020.

2. Associazionismo

Il Comune di Caprarica di Lecce ha aderito all'Associazione Nazionale "Città dell'Olio extra vergine di oliva" con deliberazione di C.C. n. 21 del 20/07/2000;

Emergenza epidemiologica da Covid – 19

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'OMS un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Il 9 gennaio 2020, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (CDC) cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (chiamato inizialmente 2019- nCoV ed ora denominato SARS-CoV-2) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa epidemia rappresenta un'emergenza internazionale di salute pubblica.

In data 11 marzo 2020 Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che l'epidemia mondiale del Coronavirus è una pandemia. Il che significa che si sta diffondendo al di fuori delle misure di contenimento messe in atto in più paesi del mondo.

La situazione epidemiologica è in costante evoluzione di seguito si riportano le norme relative alla emergenza epidemiologica che hanno limitato la libera circolazione delle persone e influenzato la produzione di beni e servizi e di conseguenza con conseguenze sull'economia nazionale:

- circolare del Ministero della Salute n. 0001997 del 22.01.2020, avente ad oggetto «Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina»;
- circolare del Ministero della Salute n. 0002302 del 27.01.2020, avente ad oggetto «Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina»;
- circolare del Ministero della Salute n. 0002993 del 31.01.2020, avente ad oggetto «Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione»;
- circolare del Ministero della Salute del 01.02.2020, avente ad oggetto «Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina»;
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – prot. 000630 del 03.02.2020, avente ad oggetto «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08.02.2020; circolare del Ministero della Salute n. 0004001 del 08.02.2020, avente ad oggetto «Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina»;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (20A01220)», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020;
- circolare del Ministero della Salute n. 0005443 del 22.02.2020, avente ad oggetto «COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti»
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, avente ad oggetto «Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- decreto del Ministro della Salute del 26.02.2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- disposizione del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. COVID/0010656 del 03.03.2020 recante «Misure operative di protezione civile inerenti la definizione

- della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04.03.2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08.03.2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020;
 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 646 del 08.03.2020, avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione alle emergenze relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
 - disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19 emanate dal Presidente della Regione Puglia prot. 667/SP del 24.02.2020;
 - ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia prot. 702/SP del 26.02.2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
 - ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia prot. 784/SP del 03.03.2020, avente ad oggetto «Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
 - ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 del 08.03.2020, avente ad oggetto «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
 - ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 08.03.2020, avente ad oggetto «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
 - ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 177 del 08.03.2020, avente ad oggetto «Misure di esenzione dall'obbligo di cui alla precedente ordinanza n. 176 del registro»;
 - Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, avente ad oggetto «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
 - nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale – prot. 0007922 del 09.03.2020, avente ad oggetto «COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso»
 - nota della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta Regionale prot. 0002539 del 10.03.2020, avente ad oggetto «Funzione di assistenza alla popolazione giusta nota prot. n. AOO_026/2447 del 07/02/2020 – Istruzioni Operative»;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, avente ad oggetto «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;
 - decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Quest'ultimo decreto ha introdotto una serie di norme di interesse degli Enti Locali. La norma mira soprattutto a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica. Scopo prioritario della norma è la limitazione della presenza negli uffici. Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Questo ente in ottemperanza alla norma ha adottato il seguente Decreto del Sindaco n. 2 del 13/03/2020 ad oggetto: DPCM 11.03.2020 – individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza – Disposizioni per gli uffici pubblici comunali ed il personale dipendente e per l'accesso alle strutture comunali.

- DPCM del 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che limita ulteriormente l'apertura di attività alle sole ritenute indispensabili.